

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 61/A/2025

nel **giudizio di appello** in materia di responsabilità iscritto al n. **7009/R** del registro di Segreteria, depositato in data 11 marzo 2025,

promosso da:

- **MANCUSO CATARINELLA Antonio Giacomo**, nato a Capizzi (ME) il 17/05/1983, rappresentato e difeso, in forza di mandato difensivo esteso su foglio separato, dall'Avv. Davide Raffa del Foro di Enna (indirizzo di posta elettronica certificata: avv.davideraffa@pec.it) presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato;

contro

- **Procura Regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

per la **riforma** della sentenza n. 12/2025 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, depositata il 13/01/2025 e notificata dalla Procura regionale il 16.1.2025

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 3 luglio 2025, l'Avv. Davide Raffa per l'appellante e il V.P.G. Maria Concetta Carlotti per l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato il 5 novembre 2012, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. Mancuso Catarinella Antonio Giacomo per indebita percezione di contributi comunitari per il settore agricolo che lo stesso aveva conseguito, dal 23/12/2005 al 25/01/2011, dichiarando falsamente, con apposita denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili, di condurre in locazione terreni agricoli per una superficie di ha 11.00, corrispondente al 15,71% della intera consistenza aziendale-territoriale dichiarata.

In particolare, nelle domande uniche di pagamento (cd. DUP) presentate nelle annualità in contestazione, l'imprenditore agricolo aveva inserito il cespite identificato al foglio 4, particella 8, del catasto terreni del Comune di Cerami, esteso ha 11.00, sulla base di un contratto verbale di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 16.05.2005, del quale, tuttavia, la Sig.ra Ferraù Rosa Costanza, nella qualità di proprietaria del cespite, aveva denunziato l'inesistenza,

giusta esposto - querela accluso alla *notitia damni.*

Il danno accertato in esito alle indagini condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di S. Stefano di Camastra, su delega dell'Autorità Giudiziaria, veniva perciò quantificato in euro 212.864,73, pari cioè a tutti i contributi AGEA conseguiti nelle annualità oggetto di contestazione.

Con ordinanza n. 170/2013, il Collegio di prime cure, non definitivamente pronunziando, ravvisata una pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi civile e penale pendenti nei confronti del convenuto ed il giudizio contabile, sospendeva il processo "*in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo civile istaurato presso la Sezione Specializzata Agraria e del processo penale promosso con istanza di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia*".

In data 28 novembre 2023, la Procura regionale produceva un'istanza di prosecuzione del giudizio, ex art. 107 c.g.c., rappresentando che i procedimenti civile e penale erano stati definiti, rispettivamente, con la sentenza n. 611/2018 (passata in giudicato il 30/11/2019) e la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 987/2019 (divenuta irrevocabile il 28/10/2020); quest'ultima, precisava l'Ufficio requirente, era stata trasmessa alla Procura regionale, munita di attestazione di irrevocabilità, con nota prot. 0015593 - 20/11/2023 dell'ufficio di cancelleria della Corte di appello di Caltanissetta.

Con tale sentenza, il giudice penale di secondo grado, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, riconosciuta la responsabilità

del sig. Mancuso Catarinella ai sensi dell'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) in luogo dell'originaria imputazione ex art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, la causa veniva interrotta in seguito all'accertamento della cancellazione dall'albo del procuratore del convenuto. Riassunto il giudizio nei confronti dell'allora convenuto, lo stesso presentava memoria di costituzione, in data 31 ottobre 2024, chiedendone l'estinzione e la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'azione.

2. Con sentenza n. 12/2025 la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dopo avere affermato la tempestività dell'istanza di prosecuzione del giudizio presentata dalla Procura regionale, ha accertato la responsabilità amministrativa del sig. Antonio Giacomo Mancuso Catarinella e lo ha condannato al pagamento in favore di AGEA della somma di euro 212.864,73, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e con rifusione delle spese di giustizia in favore dello Stato.

Nel motivare la propria decisione, il Collegio ha fatto applicazione dell'art. 651, comma 2, del c.p.p., sul rilievo dell'intervenuta pronuncia irrevocabile di condanna del convenuto ad esito di giudizio penale celebrato con rito abbreviato. In considerazione dell'effetto di giudicato spiegato dalla suddetta sentenza, i giudici di prime cure hanno respinto le difese del deducente, che facevano leva su una diversa ricostruzione

della vicenda fattuale produttiva del danno, ed hanno altresì rigettato l'istanza di riduzione del danno con riferimento alle sole particelle di terreno falsamente dichiarate come facenti parte della superficie aziendale.

3. Con atto di gravame tempestivamente proposto e depositato in data 11.3.2025, l'odierno appellante chiede l'integrale riforma della sentenza e la sua assoluzione da ogni addebito.

Premessa un'ampia ricostruzione delle fasi salienti del giudizio di primo grado, con illustrazione delle difese ivi spiegate e con la trascrizione di brani della sentenza oggetto di appello, vengono impugnati i seguenti capi della sentenza:

1) con riguardo al "*Capo della sentenza, alle pagg. 19 e 20 della motivazione (individuato dal n. 4.), in cui il Giudice a quo ritiene che l'efficacia extra-penale (ex art. 651 co. 2 c.p.p.) del giudicato penale fa sì che a questa Corte rimanga preclusa una ricostruzione storico-dinamica del fatto in termini difformi da quello accertato dalla sentenza penale. […] Al giudice contabile è inibita, per questa via, ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento*" l'appellante sostiene che non è inibita al giudice contabile, pur nel rispetto dell'art. 651 c.p.p., la valutazione di altre modalità o aspetti del fatto non specificamente presi in considerazione in sede penale, essendo diverse le valutazioni e le qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di

danno risarcibile.

Ad avviso dell'appellante, il passivo recepimento dell'intero giudicato penale, da parte del giudice contabile, ha determinato l'adozione di un giudicato viziato dalle nullità che afferiscono le dichiarazioni fondanti della pronuncia.

I profili più evidenti che i giudici di prime cure avrebbero omesso di valutare sono: (i) la riqualificazione del fatto, secondo le indicazioni della Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza di appello, dall'originaria imputazione ex art. 640 bis c.p. alla nuova qualificazione del reato ex art. 316 ter c.p., con conseguente riconsiderazione dell'intensità dell'elemento psicologico e delle modalità commissive, nel senso che la condotta consumata per il reato attribuito non è stata ritenuta diretta ad indurre in errore l'autore della disposizione patrimoniale; (ii) la circostanza, chiaramente desumibile dalle argomentazioni della sentenza penale di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, dell'inesistenza di una prova della colpevolezza dell'odierno appellante, diversa ed ulteriore rispetto alle dichiarazioni della persona offesa (iii) l'ulteriore circostanza, anch'essa chiaramente desumibile dalla sentenza penale di primo grado, della necessità di valutare con attenzione gli istituti civilistici rilevanti nella fattispecie. Il Tribunale di Nicosia, infatti, pur riconoscendo l'importanza di taluni istituti di natura civilistica nella vicenda concreta esaminata (*id est*, il richiamo all'art. 2558 c.c. ed ai limiti dei poteri gestori nell'ambito della comunione), ebbe ad occuparsene in una prospettiva di natura esclusivamente penalistica. Il giudice contabile avrebbe dovuto,

invece, valutare tali aspetti considerando che il deducente è sempre stato, ininterrottamente per il periodo controverso, in possesso dei terreni che ha sempre condotto e coltivato e che egli deteneva altresì i titoli e le autorizzazioni necessari per svolgere l'attività di imprenditore agricolo, attività che effettivamente svolgeva ininterrottamente dall'anno 2004; (iv) non può certo trascurarsi, infine, il fatto che le dichiarazioni che hanno condotto all'attribuzione di responsabilità all'imputato sono promanate dalla Sig.ra Ferraù Rosa, parte offesa nel procedimento penale e portatrice dell'evidente interesse di chi era contemporaneamente coinvolta nei paralleli procedimenti innanzi alla Sezione specializzata Agraria per il rilascio del fondo. In relazione a tale circostanza, le dichiarazioni della Ferraù risultano essere state impiegate nel processo contabile in violazione dell'art. 246 c.p.c. nonché in frontale contrasto con il generale principio del giusto processo. Oltre all'art. 111 Cost., risulta anche violato l'art, 6, comma 3, lett. d) della CEDU che contempla il diritto a esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

2) Avuto riguardo al "*Capo della sentenza, alle pagg. 21 e 22 della motivazione (individuato dal n. 4.3.), in cui il Giudice a quo ritiene che l'ottenimento dei contributi da parte del Mancuso Catarinella consegue alle domande da questi presentate fra il 2005 ed il 2011 e, con riferimento al profilo soggettivo, l'incameramento è reso possibile anche dal fraudolento accreditamento della giuridica disponibilità - accertata come inesistente - dei suoli appartenenti a Ferraù Rosa*

Costanza", l'appellante censura che la Sezione territoriale abbia omesso del tutto l'accertamento sulla vicenda concreta asseritamente appropriativa. I giudici cioè, rifacendosi al giudicato penale, hanno del tutto trascurato la circostanza della piena sussistenza dei presupposti per il regime di pagamento unico (art. 3 D.M. 05.08.2004) in capo all'impresa agricola. L'odierno appellante, infatti, rientra certamente nella previsione dell'art. 3, comma 1, lettera b, del citato D.M., avendo ricevuto l'azienda o parte dell'azienda in forza del contratto di affitto del 27.11.2006, debitamente registrato il 01.12.2006. Inoltre, risulta l'avvenuto inserimento nel fascicolo aziendale sia dell'intera estensione dei terreni di famiglia (per sessanta ettari circa) sia degli undici ettari costituenti la metà della particella della Sig.ra Ferraù, già detenuta in affitto da propri congiunti e in seguito detenuta e condotta dal medesimo sino al dicembre 2012.

È evidente che tale contratto di affitto di azienda costituisca atto idoneo (ai sensi della Circolare AGEA del 24 aprile 2001, n. 35) a comprovare la conduzione di tutti i terreni costituenti il compendio aziendale, sia di quelli che i propri danti causa avevano in proprietà (che sono stati espressamente indicati nel contratto stesso) sia di quelli che avevano in affitto e che, pertanto, costituivano elementi dell'azienda.

Tale condizione determina l'inapplicabilità, al caso di specie, delle ipotesi di "dichiarazione eccessiva intenzionale" previste dall' art. 50 del Reg. CE n. 796/2004 e dall'art. 60 del Reg. CE n.1122/2009, giacché l'appellante ha sempre dichiarato le estensioni di terreno che deteneva e coltivava effettivamente, tanto da averle inserite, con

condotta trasparente, nel proprio fascicolo aziendale. Alcun abuso vi è stato giacché i terreni di proprietà della Ferraù erano detenuti e condotti legittimamente, dapprima dai suoi familiari, affittuari da decenni in epoca anteriore ai fatti oggetto di accertamento, e poi dall'appellante allorquando subentrò al padre nella conduzione dell'azienda. Su questo specifico punto manca qualsivoglia motivazione nella sentenza impugnata.

3) Quanto al "*Capo della sentenza, alla pag. 22 della motivazione (individuato dal n. 5.), in cui il Giudice a quo ritiene che il danno erariale risarcibile - la cui quantificazione sfugge alla portata pregiudicante del giudicato penale per essere tale elemento non rilevante ai fini della consumazione della fattispecie incriminatrice per cui è condanna - corrisponde alla totalità dei contributi incamerati dal convenuto e, dunque, ad euro 212.864,73 sì come prospettato, appunto nell'atto introduttivo*", parte appellante si duole della inesatta quantificazione delle somme indebitamente erogate, nei termini del mancato accertamento dell'incidenza del fondo di proprietà della Sig.ra Ferraù sulle somme complessivamente percepite.

Su questo punto, vi è infatti una vistosa discrepanza tra il recupero promosso da AGEA, per la somma di euro 135.407,52, e la maggior somma della condanna per danno erariale, pari ad euro 212.864,73, senza che vi sia stata alcuna motivazione specifica al riguardo; i giudici si sono infatti limitati a richiamare gli atti di indagine della Guardia di finanza ed il provvedimento prot. AGEA UCCU.3655 del n. 2012/25 del 07.09.2012, recante accertamento definitivo di indebita percezione.

4) In ordine al "*Capo della sentenza, alle pagg. 12 e 13 della motivazione (individuato dal n. 1.), in cui il Giudice a quo ritiene che l'estinzione del giudizio anelata dal convenuto, a motivo della pretesa tardività dell'istanza di prosecuzione del giudizio, non può pertanto formare oggetto di favorevole delibazione*" si rileva che nonostante il richiamo alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 34/1970 operato dai primi giudici, le conseguenze alle quali costoro sono pervenuti non sono in realtà rispettose dei principi espressi dallo stesso giudice costituzionale.

Ciò che è mancato, nel caso di specie, è il tentativo di attualizzare in via interpretativa la sentenza richiamata (resa oltre 50 anni fa) poiché il concetto di diligenza più che normale richiede una valutazione alla stregua degli odierni sistemi di accesso ai fascicoli. Ed è alla luce dell'attuale sistema di efficienza dell'apparato che deve considerarsi la congruità o meno di una riassunzione, ad opera della Procura regionale, che pervenga dopo oltre tre anni e mezzo dalla cessazione della causa di sospensione. Occorre inoltre considerare che la parte pubblica ha facoltà e strumenti per accedere in maniera tempestiva, semplice e senza oneri a qualsiasi piattaforma telematica attraverso cui, ormai da anni, si svolge il sistema processuale nazionale.

La decisione dei primi giudici ha dunque violato il diritto, riconosciuto dall'art, 6 CEDU, ad una causa equa in quanto resa entro un termine ragionevole poiché l'appellante ha dovuto attendere un lungo tempo per la riassunzione, pari ad oltre la metà complessiva del termine considerato equo per la consumazione dell'intero ciclo dei tre gradi di

giudizio.

In forza delle illustrate doglianze, previo rinnovo delle richieste di ordine istruttorio formulate nel giudizio di primo grado, l'appellante così conclude:

"1) In via preliminare, dichiarare estinto il giudizio, essendo abbondantemente spirato il termine per la riassunzione.

2) Nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse di provvedere secondo quanto chiesto al precedente punto 1, riformare l'impugnata sentenza, rigettando la domanda proposta in primo grado, perché generica sia nella quantificazione, sia nell'individuazione dei presupposti cui la pretesa è ricollegata, e, comunque, sfornita di prova alcuna, a fronte delle evidenti prove di segno contrario, anche di natura documentale, offerte dalla parte convenuta.

3) In via subordinata, dichiarare dovuta la somma che sarà rideterminata da codesta Ecc.ma Corte, anche a seguito delle risultanze della CTU richiesta.

4) Dichiarare, in ogni caso, l'avvenuto recupero da parte di AGEA, della somma di € 26.219,43 nonché delle ulteriori somme che saranno recuperate nelle more del giudizio, con conseguente sgravio dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti dal comparente.

5) Con vittoria di spese ed onorari di causa".

4. L'Ufficio di Procura generale per la Sicilia ha depositato le proprie conclusioni il 26/05/2025 prendendo posizione sulle articolate argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.

Ad avviso dell'Ufficio appellato, in primo luogo, le tesi sulla non

applicabilità al caso di specie dell'efficacia *extra* penale (ex art. 651 c.p.p.) del giudicato si pongono in palese contraddizione con l'istanza di sospensione a suo tempo presentata dall'odierno appellante e accolta dalla Sezione di primo grado con l'Ordinanza n. 170/2013.

Le doglianze mosse dal deducente, il quale sostiene che il giudicato penale non esime il giudice contabile dal ricercare una piena prova della colpevolezza del convenuto, non tengono conto del fatto che la diretta influenza del giudicato penale sul presente giudizio, oltre che sancito dall'art. 651 c.p.p., è già stato scrutinato a monte in sede di sospensione.

D'altra parte, non può non rilevarsi che l'esito del giudizio penale è palesemente incisivo sul presente giudizio, né giova affermare che l'appellante è sempre stato, per il periodo controverso, in possesso dei terreni che ha continuativamente coltivato e che egli deteneva i titoli, le autorizzazioni e le iscrizioni necessari per svolgere l'attività di imprenditore agricolo. Come è stato chiarito dalla costante giurisprudenza contabile, la disponibilità dei terreni deve essere "titolata" nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a fondamento della stessa.

Sempre sotto il profilo della rilevanza dell'art. 651 c.p.p., la circostanza che la testimone principale, parte offesa nel procedimento penale, avesse l'interesse a qualificare come abusivo il convenuto avendo contemporaneamente instaurato un giudizio civile per il rilascio del fondo, non ha nessuna rilevanza giacché chi, se non la proprietaria del

terreno, asserita controparte, poteva contrapporre la sua testimonianza per smentire la veridicità di una denuncia mendace di un contratto di affitto verbale? In ogni caso, al di là dei profili di rilevanza penale, la contestazione di responsabilità nei confronti dell'appellante si basa sulla violazione della normativa comunitaria di settore e su questo versante, non può sostenersi che vi sia stato il subingresso del deducente nel diritto di godimento dei suoi avi in virtù di un rapporto contrattuale di affitto intercorso con costoro. È, pertanto, priva di fondamento giuridico la tesi difensiva che intende valorizzare la disponibilità materiale del terreno in questione di cui ha goduto *sine titulo* il Mancuso

Infine, a parere della Procura Generale, l'istanza di prosecuzione del giudizio presentata dalla Procura regionale nel termine di tre mesi dalla conoscenza maturata dall'ufficio dell'irrevocabilità della sentenza che ha definito il processo penale, è certamente tempestiva, in aderenza a quanto statuito dall'art. 107 c.g.c.

5. All'udienza di trattazione del 3 luglio 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, riepilogando gli snodi essenziali delle proprie difese, come da verbale di udienza.

La causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo, il Collegio deve darsi carico di esaminare, in quanto preclusivo all'esame del merito, il motivo di gravame concernente l'asserita tardività dell'istanza di prosecuzione del giudizio di primo

grado presentata dalla Procura regionale. In particolare, la difesa ha censurato il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per ritenuta tardività della relativa riassunzione rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio di falso, a tal fine lamentando, in linea generale, la violazione dell'art. 107 c.g.c.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha correttamente interpretato ed applicato l'art. 107 c.g.c. quanto al rilievo che ha, sull'esordio del termine di legge, la conoscenza, da valutarsi secondo l'ordinaria diligenza, della cessazione della causa di sospensione e del momento in cui tale conoscenza si realizza.

Orbene, dall'esame degli atti di causa si rileva che l'istanza del 28.11.2023 risulta depositata dalla Procura regionale nel rispetto del termine perentorio di tre mesi decorrente dalla conoscenza maturata dall'Ufficio di Procura della irrevocabilità della sentenza n. 987/2019 di definizione, a sua volta, del processo penale pregiudicante il presente giudizio. Il Requirente aveva infatti ricevuto dalla Corte di appello di Caltanissetta la nota prot. n. 0015593 del 20.11.2023 con cui è stata trasmessa la predetta sentenza penale con attestazione di irrevocabilità (prodottasi il 28.10.2020).

Secondo l'art. 107 co. 1 c.g.c., infatti, "… *se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in*

giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione".

Nel rinviare, ex art. 39, c. 2, lett. d) c.g.c. e 17 N. di a. del c.g.c. a quanto sul punto chiarito dal giudice di prime cure e da questa Sezione di appello con la recente sentenza n. 6/A/2025, si evidenzia che il riferimento normativo rimanda chiaramente alla effettiva conoscenza della cessazione della causa di sospensione e non alla sua astratta conoscibilità.

Il motivo di gravame si appalesa pertanto infondato e va respinto.

2.1. Nel merito, l'impugnazione proposta non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

La responsabilità dell'appellante, infatti, appare chiaramente delineata nelle pronunce del giudice penale richiamate dal giudice di prime cure che, come osservato dal rappresentante della Procura generale, fanno stato anche nel presente giudizio, giusta il disposto di cui all'art. 651 c.p.p., a tenore del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato – quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha costantemente chiarito che *"…Tale norma, che costituisce una eccezione al principio*

dell'autonomia dei giudizi, che permea il nostro ordinamento processuale, ha sempre trovato puntuale e rigorosa applicazione innanzi a questa Corte… Ne consegue che non possono in alcun modo essere messi in discussione, innanzi a questo Giudice, i fatti ed i comportamenti accertati come criminosi dal Giudice penale, sia per quanto riguarda la loro componente oggettiva, che soggettiva, sia, infine, per la imputabilità dell'odierno convenuto" (*ex multis*, Sez. I Appello, n. 52/2018 e n. 470/2023, Sez. Appello Sicilia n. 48/A/2022).

Tale limite invalicabile, che riguarda anche la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442 c.p.p. (art. 651, comma 2, c.p.p.), preclude, quindi, a questo giudice una eventuale diversa valutazione che confuti e ponga nel nulla l'accertamento compiuto dal giudice penale avente, lo si ripete, efficacia vincolante.

L'esame della sentenza appellata induce il Collegio ad evidenziare che il giudice di prime cure ha fatto buon uso dell'illustrato principio dal quale consegue che i fatti acclarati nel giudizio penale con sentenza passata in giudicato, anche nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'accertamento penale sia avvenuto mediante il rito abbreviato, non possono essere oggetto di alcuna diversa valutazione in sede di giudizio contabile, restando preclusa ogni valutazione e statuizione che venga a collidere con i presupposti, gli accertamenti, le risultanze e le conclusioni di quella pronuncia.

Unico limite a tale automatismo è costituito dalla coincidenza tra i fatti posti a fondamento della condanna al risarcimento del danno erariale e quelli oggetto della decisione del giudice penale. Nella specie, detta

coincidenza è evidente nella puntuale, documentata e motivata ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale e sottesa dal giudice contabile territoriale alla propria pronuncia.

A fronte di una identica vicenda fattuale, non è legittimato alcun accertamento istruttorio e/o acquisizione documentale, nel senso richiesto da parte appellante, sicché correttamente la Sezione territoriale non ha aderito a tale istanza, rifacendosi alla dettagliata ricostruzione dei fatti delittuosi operata dal giudice penale.

2.2. Nel caso in esame, risulta infatti che l'imputazione si riferiva all'identica vicenda fattuale portata dalla Procura regionale alla cognizione dei primi giudici. Si tratta, in sintesi, dell'indicazione nelle DUP in contestazione di una superficie aziendale più ampia di quella effettivamente disponibile in quanto "titolata".

Non condivisibili appaiono perciò le prospettazioni difensive volte a sostenere la pregnanza della diversità dell'inquadramento della condotta dell'appellante intervenuta nel corso del giudizio penale, posto che, secondo le indicazioni della Suprema Corte (che ha cassato con rinvio la sentenza di appello), il fatto, dall'originaria imputazione ex art. 640 bis c.p., è stato riqualificato come integrante il reato ex art. 316 ter c.p.

È evidente che, ai fini dell'accertamento richiesto in questa sede, ciò che viene in rilievo non è la collocazione della condotta all'interno di una fattispecie tipica di reato bensì il riferimento "…*all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*" (art. 651, comma 1, c.p.p.).

Sotto questo versante, alcun altro elemento della vicenda fattuale concreta può rilevare nell'odierno giudizio, atteso che il giudice penale ha appunto accertato che l'appellante ha conseguito finanziamenti pubblici non dovuti realizzando condotte penalmente illecite.

2.3. Un altro aspetto da considerare è che nel giudizio di primo grado la sospensione è stata disposta su impulso dell'allora convenuto, oggi appellante; deve presumersi quindi che egli abbia formulato la relativa istanza al Collegio non per meri fini dilatori ma con la piena consapevolezza delle possibili conseguenze processuali a suo carico in caso di condanna irrevocabile in sede penale. Stride pertanto con l'originaria richiesta, e con la corrispondente ordinanza dei giudici di prime cure, l'odierno gravame, in massima parte incentrato sulla ritenuta non vincolatività del giudicato penale in questo giudizio.

Sul punto, va marginalmente osservato che l'odierna linea difensiva non appare neppure coerente con i generali principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e del dovere di correttezza e di buona fede che vincolano le parti del processo**.**

Tenuto conto delle precedenti considerazioni e del valore assorbente che nel caso di specie riveste l'applicazione dell'art. 651, commi 1 e 2, del c.p.p., gli ulteriori profili di impugnazione prospettati sono insuscettibili di accertamento e vanno considerati assorbiti.

I predetti motivi di gravame si risolvono infatti nel tentativo di rivalutare la vicenda oggetto del presente giudizio in termini incompatibili con la portata del giudicato penale.

Per quanto concerne, infine, il provvedimento di recupero promosso da

AGEA, le censure di parte appellante, concernenti il difetto di motivazione della sentenza impugnata sulle prospettazioni difensive rassegnate in primo grado, non colgono nel segno. Infatti, i giudici di prime cure hanno puntualmente ed esaustivamente motivato al riguardo con argomentazioni che l'appellante non ha invece debitamente confutato in sede di gravame. Peraltro, secondo il costante orientamento del giudice contabile, le iniziative recuperatorie dell'ente erogante non rivestono alcuna pregiudizialità in questo giudizio e sono insuscettibili di accertamento, atteso che l'eventuale recupero in via amministrativa può venire in rilievo unicamente in sede esecutiva (cfr. *ex multis* sent. Sez. App. Sicilia n. 26/2024).

In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza n. 12/2025 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

4. Alla reiezione dell'appello consegue il pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello proposto da Mancuso Catarinella Antonio Giacomo con integrale conferma della sentenza n. 12/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro,00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

L’Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 29/07/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente